

301.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) .....	7875
<b>Disegno di legge di conversione S. 1819 (approvato dal Senato) n. 3658:</b>	
(Articolo unico) .....	7865
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	7866
<b>Disegno di legge di conversione S. 1708 (approvato dal Senato) n. 3547:</b>	
(Articolo unico) .....	7871
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	7872
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissione) .....	7875
<b>Interrogazioni</b> (Annunzio) .....	7875
<b>Missioni valevoli nella seduta del 27 gennaio 1994</b> .....	7875
<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	7875

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1819. — CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 42,  
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGI-  
MENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 27 MARZO  
1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3658)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

—

1. È convertito in legge il decreto-  
legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante di-  
sposizioni urgenti per lo svolgimento  
delle elezioni politiche del 27 marzo  
1994.

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

## ARTICOLO 1.

1. Le operazioni di voto relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 27 marzo 1994 proseguono nella giornata di lunedì 28 marzo, con inizio dalle ore 8 e sino alle ore 22 dello stesso giorno. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, dichiarate chiuse alle ore 22 a norma dell'articolo 64 del testo unico di cui al comma 1 le operazioni di votazione di domenica 27 marzo 1994, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta e le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali, e ad affidare alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti dei candidati e delle liste di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Il presidente, infine, rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo.

3. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione di lunedì 28 marzo 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.





*DISEGNO DI LEGGE: S. 1708. — CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1993, N. 505,  
RECANTE GARANZIA DELLO STATO SU OBBLIGAZIONI  
ASSUNTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENTI A PARTE-  
CIPAZIONE PUBBLICA TRASFORMATI IN SOCIETÀ PER  
AZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (3547)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-  
legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante  
garanzia dello Stato su obbligazioni as-  
sunte da società controllate da enti a par-  
tecipazione pubblica trasformati in so-  
cietà per azioni.

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

## ARTICOLO 1.

1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'IRI Spa per le fidejussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo IRI delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'IRI Spa per le fidejussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità Spa per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'IRI, affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato Spa nei confronti della TAV Spa in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

## ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2, comma primo, lettera *m*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla « Ferrovie dello Stato Spa », a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

## ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 27 gennaio 1994.**

Artioli, Bordon, Coloni, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Fincato, Fumagalli Carulli, Alfredo Galasso, Gottardo, Leccese, Malvestio, Mattulli, Mazzuconi, Nicolini, Sacconi, Savino.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale e per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni » (3407).

**Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, con lettera in data 21 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, relativa al secondo semestre 1993 (doc. XCVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interministeriale del 27 agosto 1993, concernente la determinazione dei contingenti massimi dei vari gradi di sottufficiale della guardia di finanza, distinti per ruolo, per l'anno 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, a norma dell'articolo 16, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, lo schema di decreto di nomina del Comitato consultivo sul controllo della esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia istituito dall'articolo 5 della succitata legge.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla III Commissione permanente (Esteri). Tale parere dovrà essere espresso entro il 26 febbraio 1994.

**Annunzio di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimento Tipografico  
Carlo Colombo S.p.A.*